

COMUNE DI CASAPEENNA

Provincia di Caserta

Codice Fiscale e Partita IVA : 81001750611

Tel: Centralino 081/8165611- Sindaco 081/8165627 –Fax 081/ 8165640

E-Mail: casapeenna@comune-casapeenna.it

Originale

Copia

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N.37 del 04/11/2014

OGGETTO: Approvazione Regolamento delle Commissioni Consiliari

L'anno **duemilaquattordici addì 04 del mese di Novembre alle ore 18.05** il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito nella Sala Consiliare nelle persone dei sigg

				Presente	Assente
1	Fontana	Domenico	Presidente	X	
2	De Rosa	Marcello	Sindaco	X	
3	Zagaria	Giustina	Vice Sindaco	X	
4	Zagaria	Raffaella	Consigliere	X	
5	Nocera	Nicolina	Consigliere	X	
6	Diana	Michele	Consigliere	X	
7	Cilindro	Sebastiano	Consigliere	X	
8	Massaro	Bernardo	Consigliere	X	
9	Cirillo	Giuseppe	Consigliere	X	
10	Garofalo	Antonio	Consigliere	X	
11	Petrillo	Battistina	Consigliere	X	
12	Cangiano	Raffaele	Consigliere	X	
13	Donciglio	Rosa	Consigliere	x	

Totale : Presenti 13 Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Anna Damiano , il quale provvede alla redazione del Presente verbale dando atto, altresì, che sono:

Carica	Presente	Assente
Assessore Esterno Capoluongo M. Michela	X	
Assessore Esterno Orlando Zagaria	x	

Domenico Fontana nella Sua qualità di Presidente del Consiglio, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto.



Comune di Casapesenna
(Provincia di Caserta)

Codice Fiscale: 81001750611 Partita IVA: 03447760616

Proposta. N°

del

() Giunta

(X) Consiglio

Addì

04.11.14

Ore

18.05

Annotazioni:

Il Segretario Comunale

Dr. _____

Proponente: Servizio _____

Area _____

Il Proponente _____

Il Relatore _____

Oggetto: Approvazione Regolamento delle Commissioni Consiliari

ISTRUTTORIA

Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D Lgs 18.08.2000, n. 267

Parere di Regolarità Tecnica:

Responsabile Area _____ : FAVOREVOLE

Data

6.11.14

Firma _____

Responsabile Servizio _____

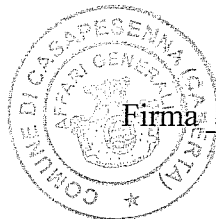
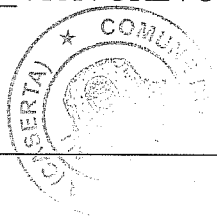
Data _____

Firma _____

Parere Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Data _____

Firma _____



illustra l'argomento il Consigl. Garofalo che evidenzia che lo schema di regolamento che si propone di approvare è stato redatto nella spirito di collaborazione con la maggioranza.

Le cose più rilevanti del regolamento sono la riduzione del numero dei componenti le commissioni, in virtù della riduzione del numero dei consiglieri, e la previsione di nuove commissioni il cui funzionamento verrà disciplinato da un regolamento ad hoc da approvarsi in seguito.

Con voti n. 13 favorevoli ed espressi palesemente, la proposta si approva

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che il Presidente della Commissione Consiliare Garanzia e Controllo ha redatto e
proposto un nuovo schema di regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari che
riduce il numero dei componenti delle nuove commissioni consiliari;

Visto il verbale della Commissione Garanzia e Controllo;

Ritenuto opportuno approvare il nuovo Regolamento per il funzionamento delle Commissioni
Consiliari che si compone di n. 26 articoli;

Visto il T.U. n. 267/2000;

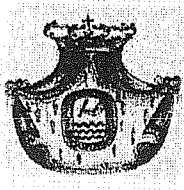
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgvo 267/00 dal
competente responsabile del servizio;

con voti unanimi palesemente espressi n. 13 consiglieri presenti

DELIBERA

Di approvare l' allegato Regolamento Comunale per il funzionamento delle Commissioni Consiliari,
composto di n. 26 articoli;

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134 comma 4 del D. Lgvo 267/00.



COMUNE DI CASAPESENNA

Provincia di Caserta
Via Don Peppe Diana- 81036 Casapesenna
Codice Fiscale: 81001750611 Partita IVA: 03447760616
Centralino tel.: 081/8165611 - fax 081/8165640
Sindaco tel.: 081/8165627
e-mail comune-casapesenna@libero.it

Ufficio di segreteria

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la nomina ed il funzionamento delle commissioni consiliari quali organi interni del consiglio comunale e viene emanato in applicazione dello statuto in relazione al disposto degli artt. 7, 38, comma 6, 44 e 96 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 - Commissioni consiliari.

1. Ai fini del presente regolamento le commissioni consiliari si distinguono in:

- a) commissioni consiliari consultive permanenti;
- b) commissioni consiliari consultive straordinarie di studio;
- c) commissioni consiliari di controllo e di garanzia;
- d) commissioni consiliari di indagine sull'attività dell'amministrazione.

Art. 3 - Compiti delle commissioni consultive permanenti.

1. Le commissioni consiliari consultive permanenti, concorrono, con il consiglio comunale, nello svolgimento di compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e corrispondono, di massima, alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'amministrazione.

2. Spetta, in particolare, alle dette commissioni, assumere iniziative ed effettuare approfondimenti:

- a) in tema di controllo della gestione;
- b) nella formazione dei programmi di investimento;
- c) nella emanazione dei regolamenti e dei piani programmatici con pareri preventivi ivi comprese le proposte di modifica dello statuto e dei regolamenti;
- d) nella gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal comune, compresi i relativi statuti e regolamenti;
- e) su tutti gli atti inviati dal sindaco.

3. Spetta alle dette commissioni l'iniziativa di proposte di deliberazioni e mozioni nelle materie di competenza del consiglio comunale di cui all'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle commissioni consultive permanenti le proposte di deliberazione sulle quali sono stati espressi pareri non

favorevoli dai responsabili dei servizi. La commissione si esprime con parere motivato entro 10 giorni dalla richiesta.

Art. - 4 - Compiti delle commissioni consiliari consultive straordinarie di studio.

1. Per lo studio di problemi straordinari molto complessi il consiglio comunale può costituire, con apposito atto, nel suo seno, in qualsiasi momento, commissioni consiliari consultive di studio.
2. In relazione alla complessità dei problemi, le dette commissioni possono essere assistite dai responsabili dei servizi e da esperti esterni.
3. Con la deliberazione di costituzione della commissione consultiva straordinaria di studio sono eventualmente designati i dipendenti comunali e gli esperti esterni. La stessa deliberazione indica il termine entro cui sono rassegnati gli atti al consiglio comunale.
4. Gli incarichi ad esperti esterni sono conferiti con apposita convenzione, approvata dalla giunta comunale, dalla quale risultano:
 - a) la durata del rapporto che non può superare quello previsto per la rassegna degli atti dal precedente comma 3;
 - b) i criteri per la determinazione del compenso e l'ammontare presunto;
 - c) la natura privatistica del rapporto.
5. I provvedimenti di incarico sono corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce.

Art. 5 - Compiti delle commissioni consiliari di controllo e di garanzia.

1. Il consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, in relazione al disposto dell'art. 44, comma 1, del T.U. n. 267/2000, può costituire, nel suo seno, in qualsiasi momento, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi comunali elettivi, dai responsabili dei servizi e dai rappresentanti del comune in altri organismi.
2. Con lo stesso atto di costituzione sono definiti:
 - a) l'oggetto e l'ambito del controllo e garanzia;
 - b) il termine entro cui è rassegnata la relazione al consiglio comunale.

Art. 6 - Compiti delle commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

1. In qualsiasi momento possono essere costituite commissioni di indagine sull'attività amministrativa finalizzata:

- a) ad accertare lo stato di attuazione dei programmi;
- b) a verificare la regolarità delle procedure.

2. Con lo stesso atto di costituzione sono definiti:

- a) l'oggetto e l'ambito dell'indagine;
- b) il termine entro cui è rassegnata la relazione al consiglio comunale.

Art. 7 - Audizioni.

1. Tutte le commissioni hanno facoltà di procedere all'audizione:

- dei consiglieri comunali e degli assessori;
 - del segretario comunale, del direttore generale, se nominato, e dei dipendenti comunali;
 - dei rappresentanti del comune in altri organismi;
 - dell'organo di revisione;
- i quali, se invitati, non possono rifiutarsi.

2. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 8 - Costituzione delle commissioni consiliari.

1. La costituzione di tutte le commissioni consiliari di cui al precedente articolo 2 può essere disposta dal consiglio comunale in qualsiasi momento.

2. Con la deliberazione di cui al precedente comma 1 sono stabiliti:

- a) il numero dei componenti di ciascuna commissione assicurando la presenza proporzionale dei rappresentanti di tutti i gruppi consiliari;
- b) il numero dei componenti da attribuire distintamente a ciascun gruppo;
- c) il numero dei voti attribuiti a ciascun componente, direttamente proporzionale al numero dei componenti del gruppo;
- d) l'area amministrativa di competenza;
- e) la maggioranza necessaria per l'adozione delle deliberazioni.

3. Tutte le commissioni consiliari sono composte di soli consiglieri comunali in carica ed in numero dispari.

4. Per la costituzione di dette commissioni consiliari è richiesta la maggioranza dei consiglieri assegnati.

Art. 9 - Nomina delle commissioni consiliari.

1. Entro 10 giorni dall'adozione della deliberazione consiliare di costituzione delle commissioni consiliari di cui al precedente art. 2 il presidente del consiglio richiede, ai capigruppo consiliari, la designazione dei rispettivi rappresentanti.
2. Decorsi infruttuosamente 10 giorni dalla ricezione della richiesta, è nominato il consigliere capogruppo ed, eventualmente, i consiglieri che hanno riportato il maggiore numero di voti.
3. Alla nomina di tutte le commissioni consiliari provvede il presidente del consiglio entro 5 giorni dal termine di cui al precedente comma 2. Con lo stesso atto, da notificare entro 5 giorni a tutti i nominati ed ai capigruppo consiliari, è fissata la data della prima riunione per la nomina del presidente e di un vice-presidente.

CAPO II

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 10 - Presidenza delle commissioni consiliari.

1. Le commissioni consiliari provvedono, nella prima riunione, alla elezione, nel suo seno, di un presidente e di un vice-presidente.
2. Alla elezione del presidente e del vice-presidente si procede con voto palese, con due distinte votazioni, a maggioranza dei voti dei suoi componenti.
3. A norma dell'art. 44, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia di cui al precedente art. 5 è attribuita alle opposizioni.

Art. 11 – Durata in carica, revoca, dimissioni del presidente e del vice presidente di commissioni.

1. Il presidente e il vice presidente durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
2. Il presidente ed il vice presidente possono essere revocati separatamente dalla carica su proposta motivata di un numero di membri della commissione corrispondente ad almeno due quinti (2/5) dei componenti del consiglio comunale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta. Fa eccezione la commissione di garanzia disciplinata dallo statuto.

3. In caso di cessazione dalla carica del presidente di una commissione, il vice presidente provvede alla convocazione della commissione per l'elezione del nuovo presidente entro i dieci (10) giorni successivi alla comunicazione formale delle dimissioni o della revoca per l'elezione del nuovo presidente. La seduta per la nomina del nuovo presidente è presieduta dal vice presidente. In caso di cessazione dalla carica del vice presidente, la commissione è convocata nello stesso termine dal suo presidente per l'elezione del nuovo vice presidente.

4. In caso di mancato rispetto dei termini la commissione viene convocata dal presidente del consiglio comunale, che la presiede senza diritto di voto.

Art. 12 – Attribuzioni del presidente e del vice presidente delle commissioni.

1. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare secondo la programmazione concordata con il presidente del consiglio comunale.

2. Il presidente regola i lavori della commissione, disciplina i dibattiti e tiene i contatti con il presidente del consiglio. Esercita le altre attribuzioni assegnategli dal regolamento.

3. Il vice presidente della commissione sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, la convocazione della commissione deve essere effettuata dal consigliere anziano. Chi risulta all'interno della commissione consigliere anziano nello stesso modo regola i lavori in caso di assenza del presidente e del vice presidente.

Art. 13 - Segretario delle commissioni consiliari.

1. Le funzioni di segretario delle commissioni consiliari sono svolte da un dipendente comunale designato dal sindaco sentito il presidente della commissione interessata.

2. Il segretario delle commissioni ha il compito:

a) di assicurare l'ordinata organizzazione dell'ufficio, del protocollo speciale e dell'archivio della commissione;

b) di partecipare ai lavori delle commissioni e redigerne i verbali;

c) di curare l'invio dei verbali, entro i cinque giorni successivi, al segretario comunale, il quale, impartite le opportune direttive ai responsabili dei servizi, entro i tre giorni successivi ne trasmette copia:

- al sindaco e agli assessori competenti;

- ai capigruppo consiliari;

- all'organo di revisione;

corredata della copia del provvedimento con il quale sono state impartite le direttive agli uffici dipendenti.

CAPO III

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Art. 14 – Assegnazione delle questioni alle commissioni.

1. Salvo i casi espressamente previsti dal regolamento, il presidente del consiglio comunale, sentito il vice presidente, assegna le questioni alla commissione permanente competente per materia, stabilendo il termine per la presentazione delle conclusioni.
2. Ogni proposta di deliberazione consiliare deve essere possibilmente e compatibilmente esaminata dalla competente commissione in sede consultiva o in sede redigente o in sede deliberante. Sono escluse dalle competenze delle commissioni:
 - a) la mozione di sfiducia del sindaco;
 - b) la revoca del presidente del consiglio, del vice presidente nonché del presidente della commissione di garanzia;
 - c) l'istituzione delle commissioni speciali e d'inchiesta.
3. Se una questione ricade nella competenza di più commissioni, il presidente del consiglio comunale, sentito il vice presidente, la assegna alla commissione la cui competenza sia prevalente, oppure la assegna a più commissioni per l'esame, eventualmente separato, e la votazione in comune, fermo restando per ciascuna commissione il numero dei voti di cui ogni singolo componente è portatore. In tal caso le commissioni riunite sono presiedute dal presidente di commissione più anziano di età.
4. Il presidente del consiglio sentito il consigliere, assessore, sindaco, dirigenti comunali, segretaria generale, proponente approvazione di regolamenti e/o atti che l'amministrazione ritenga urgenti, discuterà gli argomenti nella conferenza dei capigruppo.

Art. 15 – Discussione delle proposte. Disciplina degli interventi.

1. Sull'argomento in discussione, il presidente dà la parola al relatore.
2. Si apre poi la discussione e il presidente dà la parola ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione, fatta salva la precedenza a chi chiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.
3. I consiglieri rivolgono i loro interventi al presidente.

4. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte in discussione. In caso contrario, il presidente richiama all'ordine il consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.

5. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Art. 16 - Convocazione delle commissioni.

1. Le commissioni consiliari possono essere convocate in qualsiasi momento:

- a) per iniziativa del presidente;
- b) a richiesta di almeno 2 suoi componenti;
- c) a richiesta del sindaco.

2. Le convocazioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1 hanno luogo entro 10 giorni dalla acquisizione delle richieste al protocollo speciale della commissione.

3. L'avviso di convocazione delle commissioni indica:

- a) il luogo e l'ora della riunione;
- b) l'elenco degli argomenti da trattare;
- c) il luogo di deposito per la visione delle singole pratiche.

4. L'avviso di convocazione di cui al precedente comma 3 è notificato almeno cinque giorni interi liberi prima di quello stabilito per le riunioni:

- a) a tutti i componenti le rispettive commissioni;
- b) al sindaco;
- c) a tutti i capigruppo consiliari;

d) all'organo di revisione;

ed essere affisso, contestualmente, all'albo pretorio comunale.

5. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono messi a disposizione degli interessati di cui al precedente comma 4 almeno dalle ore 10 del giorno precedente quello fissato per la riunione.

Art. 17 - Validità delle sedute - Sedute segrete.

1. Le riunioni delle commissioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

2. Le sedute delle commissioni comunali, di norma, sono pubbliche. Sono obbligatoriamente segrete quando vengono trattati argomenti che comportano

apprezzamenti sul comportamento e la moralità delle persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare grave nocumento agli interessi del comune.

3. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali relativamente all'espletamento della propria delega possono sempre partecipare senza diritto di voto, ma con diritto di intervento, alle riunioni in tutte le commissioni. Gli stessi hanno diritto di sedere al tavolo delle commissioni. Richiesti, hanno l'obbligo di presenziare alle riunioni.

4. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere in qualsiasi momento da esperti senza alcun onere a carico del bilancio comunale.

Art. 18 - Verbali delle commissioni.

1. I verbali delle commissioni sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono. I componenti delle commissioni, in questa sede, hanno facoltà di richiedere rettifiche ed integrazioni.

2. Copia di tutti i verbali delle commissioni consiliari è inserita nel rispettivo fascicolo.

3. Tutti i verbali delle commissioni consiliari sono richiamati nelle proposte di deliberazione.

Art. 19 - Conferenza dei presidenti delle commissioni - Riunioni congiunte.

1. Il sindaco ha facoltà di indire conferenze dei presidenti delle commissioni consiliari consultive permanenti per approfondire argomenti riguardanti più di una commissione.

2. Per l'esame di problemi riguardanti le materie e competenze di più commissioni, il sindaco o presidente del consiglio, sentiti i rispettivi presidenti, ha facoltà di indire riunioni congiunte di più commissioni.

3. Le riunioni congiunte di cui al precedente comma sono presiedute da un consiglio di presidenza formato da tutti i presidenti diretto dal presidente del consiglio comunale o dal sindaco.

Art. 20 - Sostituzione dei componenti le commissioni consiliari.

1. Cessano automaticamente dalla carica di componente delle commissioni consiliari coloro che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica di consigliere comunale.

2. Alle sostituzioni, anche in caso di dimissioni da componente, provvede sempre il presidente del consiglio con apposito atto, osservando la procedura di cui al precedente art. 9.

3. In caso di temporaneo impedimento ciascun membro della commissione ha facoltà di farsi sostituire da altro consigliere dello stesso gruppo consiliare. La sostituzione è fatta in calce all'avviso di convocazione e sottoscritta dal titolare della carica.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 22 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 23 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:

- a tutti i consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- ai segretari delle commissioni consiliari;
- a tutti i responsabili dei servizi comunali;
- all'organo di revisione;
- a tutte le aziende e istituzioni dipendenti.

3. L'invio di cui al precedente comma, è ripetuto ad ogni rinnovo dei consigli e commissioni.

Art. 24 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;

- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 25 - Rinvio dinamico.

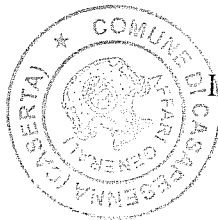
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 26 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Domenico Fontana

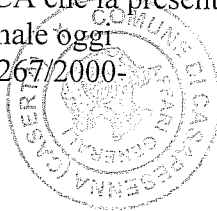


IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Anna Damiano

Il sottoscritto Segretario Comunale, CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio N. della sede comunale oggi e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi, come prescritti dall'art.124 T.U. 267/2000-

Li



IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Anna Damiano

ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art.134 comma 4 legge 267/2000

☒ Per dichiarazione di immediata esecutività del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 134 comma 3 legge 267/2000

° Per decorrenza termini, giorni 10;

° Atto non soggetto a controllo;

Li 01.11.2014



IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Anna Damiano

Trasmessa copia a:

Albo Pretorio
Ragioneria
U.T.C.
Altro

Sede
Sede
Sede